

Ordinanza sull'allerta e l'allarme (Ordinanza sull'allarme, OAll)

del 18 agosto 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002¹
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le competenze e le procedure per l'allerta e l'allarme nonché per la diffusione di raccomandazioni di comportamento nell'ambito della protezione della popolazione.

Sezione 2: Disposizioni generali

Art. 2 Preallerta, allerta e revoca dell'allerta

¹ In caso di pericolo sono allertati con sufficiente anticipo gli organi federali, cantonali e comunali competenti. Essi provvedono affinché sia assicurata per tempo la prontezza operativa per la successiva diffusione dell'allarme.

² In caso di pericoli naturali, dopo le autorità viene allertata anche la popolazione, se l'organo competente secondo l'articolo 9 lo ritiene indispensabile nella situazione concreta. Nei casi di massima urgenza, la popolazione è allertata contemporaneamente. L'allerta può essere completata con raccomandazioni di comportamento non vincolanti.

³ Se sussiste grande incertezza che un pericolo naturale si verifichi, si trasmette una preallerta alle autorità.

⁴ Una preallerta e un'allerta sono emesse per una durata limitata o illimitata. In caso di durata illimitata, occorre revocare la preallerta e l'allerta alla fine del pericolo.

⁵ Le disposizioni concernenti l'allerta in caso di pericoli naturali valgono per analogia anche per le notifiche di terremoto.

RS 520.12

¹ RS 520.1

Art. 3 Prontezza d'allarme

¹ In caso di pericolo imminente, i seguenti organi ordinano la realizzazione della prontezza d'allarme:

- a. la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;
- b. gli organi designati dai Cantoni, in caso di eventi per i quali l'intervento compete al Cantone.

² La prontezza d'allarme è realizzata quando:

- a. i mezzi per dare l'allarme sono pronti all'impiego;
- b. sia stato accertato che i posti d'allarme possono ricevere gli ordini d'allarme trasmessi via radio;
- c. il personale addetto alla diffusione dell'allarme è operativo.

Art. 4 Disposizioni relative all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento

¹ Se dopo la realizzazione della prontezza d'allarme è necessario dare l'allarme, la popolazione è allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o telefonicamente negli edifici discosti. Inoltre è possibile diffondere via radio o per mezzo di altri media le istruzioni vincolanti sul comportamento che la popolazione deve adottare.

² Non appena un pericolo raggiunge una certa intensità, i seguenti organi ordinano l'allarme e la diffusione delle istruzioni di comportamento:

- a. l'organo federale competente, in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;
- b. gli organi designati dal Cantone, in caso di eventi per cui l'intervento compete al Cantone.

³ Nei casi di massima urgenza, la CENAL ordina l'allarme sotto la propria responsabilità.

Art. 5 Incarichi relativi all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento

¹ In base alle disposizioni dell'organo federale competente, su ordine dell'organo cantonale competente o, in casi di massima urgenza, autonomamente, la CENAL incarica:

- a. gli organi designati dal Cantone di attivare l'allarme generale;
- b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali di diffondere informazioni sull'allarme e istruzioni di comportamento via radio.

² In caso di pericoli circoscritti, gli incarichi relativi all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento vengono assegnati come segue:

- a. in tempo di pace, secondo le prescrizioni del Cantone;
- b. in caso di conflitto armato, da parte degli organi di condotta civili competenti.

³ In caso di fuga rapida (in un lasso di tempo inferiore ad un'ora) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 attorno all'impianto (incidente con decorso rapido), il gestore dell'impianto assegna gli incarichi relativi all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento e informa senza indugio gli organi federali e cantonali competenti.

Art. 6 Informazione in caso di allarme diffuso dalle sirene

¹ Gli organi competenti segnalano senza indugio ogni allarme o falso allarme alla polizia cantonale, che informerà a sua volta la CENAL.

² In caso di falso allarme, la polizia cantonale ordina inoltre di informare immediatamente la popolazione via radio.

Art. 7 Revoca dell'allarme e delle istruzioni di comportamento

¹ Alla fine del pericolo, l'organo che ha ordinato l'allarme revoca l'allarme e le istruzioni di comportamento.

² Esso annuncia via radio e tramite altri media la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento.

Art. 8 Caratterizzazione

L'allerta ufficiale e le istruzioni di comportamento ufficiali degli organi statali devono essere contraddistinte come tali.

Sezione 3:

Disposizioni particolari per l'allerta in caso di pericoli naturali

Art. 9 Organi specializzati della Confederazione

¹ L'allerta per i pericoli naturali sotto elencati compete ai seguenti organi specializzati della Confederazione:

- a. fenomeni meteorologici pericolosi: Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);
- b. piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. valanghe: Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP);
- d. terremoti: Servizio sismologico svizzero (SSS).

² Se un evento pericoloso compete a più organi specializzati, questi designano di comune intesa l'organo responsabile ed emanano congiuntamente la preallerta, l'allerta e la revoca dell'allerta.

³ L'organo specializzato responsabile trasmette la preallerta, l'allerta e la revoca dell'allerta alla CENAL, che a sua volta le inoltra alle autorità. Se i comunicati d'allerta dei livelli 4 e 5 e le rispettive revoche sono destinate anche alla popolazione, la CENAL le trasmette alle emittenti radiotelevisive che sono obbligate a diffonderle secondo la legislazione sulla radiotelevisione.

⁴ Gli organi specializzati della Confederazione regolano, d'intesa con gli organi cantonali competenti:

- a. la collaborazione;
- b. il contenuto e la frequenza della preallerta e dell'allerta;
- c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento.

⁵ I Cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta emanata per il loro territorio.

Art. 10 Scala dei livelli d'allerta

¹ Per l'allerta in caso di pericoli naturali gli organi specializzati della Confederazione impiegano la seguente scala:

Livello 1	pericolo nullo o debole
Livello 2	pericolo moderato
Livello 3	pericolo marcato
Livello 4	pericolo elevato
Livello 5	pericolo molto elevato

² Gli organi specializzati della Confederazione fissano, d'intesa con gli organi cantonali responsabili, i criteri per il raggiungimento di ogni livello d'allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Per fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.

³ Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga, basata sull'intensità del terremoto.

Sezione 4: Disposizioni particolari per i pericoli derivanti da impianti nucleari e di accumulazione

Art. 11 Incidenti in impianti nucleari

¹ I gestori di impianti nucleari sono responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri d'allerta e d'allarme.

² Essi annunciano senza indugio il raggiungimento dei criteri ai seguenti organi:

- a. Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
- b. CENAL;
- c. organo competente del Cantone di ubicazione.

³ La CENAL allerta gli organi federali e cantonali competenti.

Art. 12 Pericolo di inondazione presso impianti di accumulazione

¹ I gestori di impianti di accumulazione sono responsabili di dare per tempo l'allerta e l'allarme in caso di eventi straordinari che comportano un pericolo d'inondazione nella zona di deflusso dell'impianto d'accumulazione.

² Essi trasmettono senza indugio gli avvisi concernenti la diffusione dell'allerta o dell'allarme ai seguenti organi:

- a. organo competente del Cantone di ubicazione;
- b. CENAL;
- c. Ufficio federale dell'energia.

Sezione 5: Segnali d'allarme

Art. 13 Allarme generale

¹ Per dare l'allarme alla popolazione viene utilizzato il segnale d'allarme generale. Si tratta di un suono continuo e modulato tra le frequenze seguenti:

400 Hz

250 Hz



² Le sirene fisse emettono il segnale d'allarme generale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta nei cinque minuti successivi.

³ Il segnale d'allarme generale esorta la popolazione ad ascoltare la radio e a seguire le istruzioni di comportamento diramate.

Art. 14 Allarme acqua

¹ Il segnale d'allarme acqua è composto da dodici suoni della stessa frequenza, che durano 20 secondi ciascuno e si succedono ad intervalli di 10 secondi:

200 Hz



² In caso di un pericolo imminente derivante da un impianto d'accumulazione, la popolazione residente nella zona raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell'onda di piena (zona contigua) è avvertita con il segnale d'allarme acqua dopo il segnale d'allarme generale.

³ Nei casi di massima urgenza, la popolazione residente nella zona contigua è avvertita solo con il segnale d'allarme acqua, che viene ripetuto una seconda volta nei cinque minuti successivi.

⁴ Se risuona il segnale d'allarme acqua, la popolazione deve abbandonare immediatamente la zona minacciata.

Art. 15 Utilizzazione dei segnali d'allarme

I segnali d'allarme generale e d'allarme acqua possono essere utilizzati esclusivamente per dare l'allarme alla popolazione.

Sezione 6: Altre competenze

Art. 16 Confederazione

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, le prescrizioni sul comportamento che la popolazione deve adottare in caso d'allarme.

² L'Ufficio federale della protezione della popolazione definisce i requisiti che i sistemi tecnici d'allarme devono soddisfare. Rilascia i certificati d'omologazione per i sistemi tecnici e stabilisce i mezzi per la diffusione di allerte, allarmi e istruzioni di comportamento.

³ Emana istruzioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi d'allarme.

Art. 17 Cantoni

¹ I Cantoni provvedono alla pianificazione dell'allarme.

² Essi mettono a disposizione i sistemi tecnici per dare l'allerta alle autorità e l'allarme alla popolazione secondo le prescrizioni federali ed effettuano controlli periodici per garantire la prontezza d'impiego dei sistemi.

³ Definiscono le misure da adottare per allertare le autorità e allarmare la popolazione in tempo utile.

⁴ Assicurano la loro disponibilità a ricevere in ogni momento messaggi o mandati e a trasmetterli agli organi competenti.

⁵ Garantiscono che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere attivate, in blocco e nei singoli settori della zona 2, tramite il telecomando centralizzato.

⁶ Informano a titolo preventivo la popolazione che risiede nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari e nella regione a rischio d'inondazione (zona contigua e zona discosta) presso gli impianti d'accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini.

⁷ Disciplinano l'impiego di personale addetto all'allarme per assistere i gestori di impianti di accumulazione.

⁸ Assicurano la prontezza operativa degli organi responsabili per l'allarme.

Art. 18 Comuni

¹ I Comuni garantiscono la trasmissione dell'allarme alla popolazione.

² Essi assicurano la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d'allarme.

Art. 19 Gestori di impianti nucleari

¹ I gestori di impianti nucleari definiscono in un regolamento d'emergenza i seguenti punti:

- a. i criteri tecnici per dare l'allerta e l'allarme;
- b. le competenze in seno alla propria organizzazione;
- c. i canali di comunicazione con l'esterno.

² Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dall'IFSN.

Art. 20 Gestori di impianti d'accumulazione

¹ I gestori di impianti d'accumulazione definiscono in un regolamento d'emergenza i seguenti punti:

- a. i criteri tecnici per dare l'allerta e l'allarme;
- b. le competenze in seno alla propria organizzazione;
- c. i canali di comunicazione con l'esterno.

² Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dall'Ufficio federale dell'energia.

³ I gestori di impianti d'accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza d'impiego permanente del loro dispositivo d'allarme acqua.

Sezione 7: Assunzione dei costi

Art. 21

¹ La Confederazione si assume i costi per la progettazione, l'acquisto, l'installazione e il rimodernamento dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione.

² I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione.

³ I gestori di impianti di accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi d'allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.

Sezione 8: Oneri sulla proprietà e responsabilità

Art. 22

¹ I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

² Se un terzo subisce un danno causato da un dispositivo d'allarme installato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 5 dicembre 2003² sull'allarme è abrogata.

² L'ordinanza del 9 marzo 2007³ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 9 Obblighi di diffusione

¹ La SSR e tutte le emittenti concessionarie secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV sono tenute a diffondere le seguenti informazioni:

- a. comunicati urgenti della polizia;
- b. i seguenti comunicati ai sensi dell'ordinanza del 18 agosto 2010⁴ sull'allarme (OAll):
 1. comunicati d'allarme ufficiali e le relative istruzioni di comportamento nonché comunicati relativi alla revoca dell'allarme e all'allentamento o alla revoca delle istruzioni di comportamento,
 2. allerte ufficiali di pericoli naturali e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5 nonché le relative revocche dell'allerta,
 3. rettifiche di falsi allarmi,
 4. annunci di prove delle sirene.

² La diffusione avviene su ordine:

- a. degli organi cantonali competenti, in caso di eventi per i quali l'intervento compete ai Cantoni;
- b. degli organi federali competenti, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;

² RU 2003 5165, 2008 5747

³ RS 784.401

⁴ RS 520.12

- c. degli organi specializzati della Confederazione che secondo l'OAll sono responsabili dei comunicati d'allerta e delle notifiche di terremoto, in caso di pericoli naturali.

³ L'organo che ordina la diffusione provvede affinché le emittenti siano informate tempestivamente e dettagliatamente.

⁴ La diffusione ha luogo:

- a. nella zona di copertura che potrebbe essere minacciata dal pericolo;
- b. gratuitamente e citando la fonte;
- c. senza indugio; in caso d'allerta concernente pericoli naturali o notifiche di terremoto, alla prima occasione o il più presto possibile; in caso di prove delle sirene, più volte prima dello svolgimento;
- d. per principio senza modifiche; gli avvisi di temporali possono subire modifiche redazionali a condizione che il contenuto rimanga invariato.

⁵ Il DATEC disciplina i dettagli della diffusione.

Art. 24 Disposizioni transitorie

Finché la CENAL non può assumere i compiti previsti dall'articolo 9 capoverso 3 seconda frase se ne occupa MeteoSvizzera, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

18 agosto 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

